

2009 - 2014

Documento di seduta

11.3.2014 **A7-0098/2014/err01**

ERRATUM

alla relazione

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea

(COM(2013)0409 - C7-0169/2013 - 2013/0187(COD))

Commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: David-Maria Sassoli A7-0098/2014

Sono inseriti gli emendamenti in appresso:

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 – lettera b Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 6

Testo della Commissione

Per quanto riguarda gli equipaggi di condotta che partecipano alle operazioni di volo degli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera *b*) *o* c), i requisiti di cui al secondo e terzo comma possono essere soddisfatti tramite il riconoscimento di

Emendamento

Per quanto riguarda gli equipaggi di condotta che partecipano alle operazioni di volo degli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), i requisiti di cui al secondo e terzo comma possono essere soddisfatti tramite il riconoscimento di

RR\1018797IT.doc PE521.780v03-00

licenze e certificati medici rilasciati da o per conto di un paese terzo. licenze e certificati medici rilasciati da o per conto di un paese terzo.

Motivazione

Il riferimento nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), al titolare di una licenza di paese terzo gli permetterebbe di pilotare un aeromobile registrato in uno Stato membro dell'UE senza doversi conformare ai requisiti della parte FCL. Oggi i piloti titolari di una licenza rilasciata da un paese terzo devono chiedere una licenza UE conforme alla parte FCL (regolamento (UE) n. 1178/2011 relativo alle licenze degli equipaggi aerei) per poter pilotare un aeromobile registrato in uno Stato membro dell'UE.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 – lettera f bis (nuova) Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Nell'adottare le misure di cui al paragrafo 6, la Commissione fa in modo che le stesse rispecchino lo stato dell'arte incluse le migliori pratiche e il progresso tecnico e scientifico nel settore dell'addestramento dei piloti, una migliore cultura della sicurezza e i sistemi di gestione della fatica."

(Gli emendamenti sono stati approvati in commissione, ma non figuravano nel testo trasmesso alla traduzione.)

(Concerne tutte le versioni linguistiche.)